



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

## COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 9 GIUGNO 2009

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

#### ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato Ufficiale n° 149 del 29 Maggio 2009 della Commissione Disciplinare Territoriale, la delibera inerente il reclamo n° 144 proposto dalla società A.S.D. Promo Sport Calcio per mero errore di trascrizione ha riportato un dispositivo errato. Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito riportata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 Maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

#### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

#### RECLAMO N. 144 della società A.S.D. PROMO SPORT CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 (S.G.S.) del 23.04.2009 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore MOLINARO Antonio fino al 30.06.2012, squalifica calciatore VACCARO Giuseppe fino al 31.12.2009, squalifica calciatore BRETTI Giuseppe per QUATTRO gare).

*Omissis*

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica inflitta al calciatore MOLINARO Antonio; dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale al fine della determinazione della sanzione nei confronti del calciatore BONELLI Domenico della società Promo Sport Calcio. conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

#### Collegio composto dai Sigg.ri:

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| - Avv. Romano            | GENTILE | PRESIDENTE |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE |

**RECLAMO N. 149 della società A.S.D. BADOLATO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del 21.05.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Africo – Badolato del 17.5.2009 – con il punteggio di 0 – 3).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

## RILEVA

Che quanto posto a sostegno della decisione adottata dalla società Badolato di non fare rientro in campo per la disputa del secondo tempo della partita con l'Africo giorno 17.5.2009, sono motivazioni e valutazioni che competono al direttore di gara, che peraltro detiene i poteri per respingere ogni comportamento non conforme alle regole di gioco.

Peraltro, per come asserito dal direttore di gara sentito a chiarimenti, il clima della gara per quanto teso era pienamente sotto il suo controllo.

Ancora bisogna ricordare che le regole federali impongono alle società di assicurare lo svolgimento delle gare, e il mancato rientro in campo, quale sia la motivazione è atto unilaterale equiparato alla rinuncia;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.

**RECLAMO N. 150 della società F.C. SAN MARCO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del 21.05.2009 (Squalifica allenatore DEL MORGINE Teobaldo fino al 20.12.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dall'esame del referto dei Commissari di Campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Del Morgine Teobaldo della società F.C. San Marco, già sotto sanzione, manteneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei Commissari di Campo, tentando altresì l'aggressione fisica a fine gara, senza riuscirvi solo per il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine.

Trattandosi di soggetto recidivo, non si ritiene che nella fattispecie ricorrano gli elementi per una rivisitazione della sanzione che appare congrua ed adeguata anche in virtù del principio dell'afflittività della sanzione;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 151 della società F.C. GUARDAVALLE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 143 del 14.05.2009 (Ammenda di € 900,00, squalifica del campo di gioco per UNA gara, squalifica calciatore USSIA Giuseppe fino al 15.10.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il ricorrente;

ritenuto che dall'esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il comportamento mantenuto dal tesserato Ussia Giuseppe che dal non identificato sostenitore della squadra del Guardavalle, sono il primo non conforme ai doveri imposti dai regolamenti federali ai propri tesserati, il secondo di assoluta gravità per la violenza che lo caratterizza.

Peraltro, la novizia di particolari usati nella redazione del referto arbitrale non rende necessario l'audizione del direttore di gara;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 152 del Sig. LANZA Francesco (società A.C. Cetraro)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 28.05.2009 (Squalifica fino al 17.09.2009).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

Che nella fattispecie non trova applicazione il principio di concreta afflittività ed effettività della pena considerato che la società di appartenenza del ricorrente disputa la fase finale dei Play-Off;  
pertanto considerata altresì eccessiva la sanzione conseguentemente applicata dal Giudice Sportivo rispetto alla entità dei fatti contestati al Sig. Lanza Francesco;  
Si ritiene più congruo ed adeguato ridurre la sanzione stessa fino al 10 giugno 2009;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all'allenatore LANZA Francesco fino al 10 GIUGNO 2009: dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

**RECLAMO N. 153 del Sig. SCARDAMAGLIA Giuseppe (società Nuova Curinga)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 28.05.2009 (Squalifica fino al 01.10.2009).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca che l'allenatore Scardamaglia Giuseppe si è reso responsabile di entrata abusiva in campo e di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara;  
considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata anche in applicazione del principio dell'effettività ed afflittività della pena;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 154 della società U.S. MONASTERACE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 28.05.2009 (Omologazione del risultato della gara San Pietro a Maida – Monasterace del 24.5.2009 – con relativa richiesta di ripetizione).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società ricorrente;

rilevato che il reclamo è inammissibile poiché pervenuto oltre i termini previsti (ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale) quali indicati nel C.U. n° 108 del 4.3.2009 in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 101/A della FIGC inerente l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare di Play-Off e Play-Out;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa.

**RECLAMO N. 155 del Sig. ROGOLINO Pasquale (società U.S. Africo)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del 21.05.2009 (Squalifica fino al 31.12.2009).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto arbitrale e del Commissario di campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che l'allenatore Rogolino Pasquale si è reso responsabile di ripetuti atti di violenza nei confronti di un giocatore avversario che veniva dapprima spintonato al punto di farlo cadere per terra e successivamente colpito con un violento schiaffo al volto; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è senz'altro congrua ed adeguata anche in considerazione della qualità rivestita dall'incolpato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 156 della società CUS COSENZA**

**avverso la decisione del Delegato Provinciale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 74 del 27.05.2009 (Ripetizione della gara Esordienti Marca – Cus Cosenza del 2.5.2009).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Preliminarmente occorre precisare che la gara oggetto di reclamo rientra nell'attività di base, denominata tra l'altro nel caso di specie Torneo "Fair-Play Esordienti", il cui spirito è quello di fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta, dalla virilità e dalla competizione, un momento privilegiato, una specie di festa, che abbia quale obiettivo principale il rispetto degli avversari, ma soprattutto quello di far divertire i partecipanti alla gara, che in questo caso sono dei bambini che aspettano con palpazione la disputa della gara.

Ciò detto, la decisione di disporre la ripetizione della gara del Torneo Fair-Play categoria esordienti Marca – Cus Cosenza, è stata assunta dal delegato provinciale di Cosenza e non da un Organo di Giustizia Sportiva;

Dall'esame del Comunicato Ufficiale nr 74 non si riscontra infatti alcuna delibera assunta dal Giudice Sportivo che possa essere oggetto di reclamo in secondo grado, il quale ha semplicemente trasmesso gli atti alla delegazione provinciale dichiarando l'incompetenza a decidere in ordine ai fatti descritti nella nota della società CUS Cosenza che, peraltro, è stata indirizzata esclusivamente al "Presidente del Comitato Provinciale di Cosenza".

Il reclamo della società CUS Cosenza deve pertanto ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 157 della società A.S.D. FAGNANO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 20.05.2009 (Ammenda di € 150,00, squalifica assistente arbitrale Sig. BELLOMUSTO Pompeo fino al 02.12.2009, squalifica calciatore DE ROSE Albenzo fino al 30.06.2010, squalifica calciatore MADERA Francesco per OTTO gare, squalifica calciatore MOLLO Pantaleo fino al 31.03.2010, squalifica calciatore LENTO Giuseppe per SEI gare, squalifica calciatori PALERMO Gianpaolo e QUINTIERI Arturo per QUATTRO gare).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società ricorrente;

## RILEVATO

Che dal rapporto arbitrale risultano in maniera chiara ed inequivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte al dirigente Bellomusto Pompeo ed ai calciatori Madera Francesco, Mollo Pantaleo, Lento Giuseppe, Palermo Gianpaolo e Quintieri Arturo appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti a loro ascritti, tenendo conto, in particolare che:

- il dirigente Bellomusto Pompeo si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;
- il calciatore Madera Francesco di atto di violenza contro un giocatore avversario e di comportamento esclusivamente offensivo nei confronti dell'arbitro;
- il calciatore Mollo Pantaleo di tentativo di aggressione verso il direttore di gara e di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso e di tentativo di irruzione nello spogliatoio arbitrale;
- il calciatore Lento Giuseppe per comportamento offensivo e per avere impedito l'ingresso del direttore di gara nel proprio spogliatoio;
- i calciatori Palermo Gianpaolo e Quintieri Arturo per comportamento offensivo;

considerato che le sanzioni inflitte al calciatore De Rose Albenzo (responsabile di atti di violenza nei confronti dell'arbitro che veniva colpito con uno schiaffo al viso al momento della notifica della espulsione) ed alla società Fagnano a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento minaccioso di propri sostenitori appaiono congrue ed adeguate;

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo delibera:

ridurre la squalifica al Sig. BELLOMUSTO Pompeo fino al 30 OTTOBRE 2009;

ridurre la squalifica ai calciatori MADERA Francesco e LENTO Giuseppe a CINQUE giornate;

ridurre la squalifica al calciatore MOLLO Pantaleo fino al 31 DICEMBRE 2009;

ridurre la squalifica ai calciatori PALERMO Gianpaolo e QUINTIERI Arturo a DUE giornate di gara;

conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi